(7) Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell'elenco di paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell'impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1º gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «6,5 %» è sostituita da «7,4 %».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

20CE0558